

AREA PATRIMONIO
E SERVIZI ECONOMICI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

*Prot. n. 4552
del 24/01/2014
Classif. X/4*

Ai Presidi di Facoltà
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi
Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di
Ricerca e Servizio
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di
Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario
Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Al Responsabile della Segreteria tecnica del
Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria pro Rettore
vicario e pro Rettori
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di
Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Sindaci
Ai Direttori delle Aree:
- Supporto strategico e comunicazione
- Supporto alla ricerca
- Offerta formativa e diritto allo studio

SS

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002
Area Patrimonio e Servizi Economici – APSE
Ufficio Gare, Approvvigionamenti e Sviluppo Edilizio
Settore Gare, lavori, servizi e forniture
P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
Tel(+39) 06 49910746/912Fax (+39) 06 49910139
www.uniroma1.it



- Servizi agli studenti
- Internazionalizzazione
- Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Risorse umane
- Gestione edilizia
- Affari Istituzionali
- Affari legali
- Patrimonio e servizi economici
- Organizzazione e sviluppo

Al Direttore del Centro Infosapienza

Al Direttore del Centro di Medicina

Occupazionale

Al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo per la Sicurezza

Al Responsabile dell'Ufficio Speciale

Prevenzione e Protezione

Loro Sedi

Oggetto: Modifiche e chiarimenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Si segnalano, con la presente, alcune modifiche normative ed alcuni chiarimenti intervenuti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Modifica soglie comunitarie per gli appalti pubblici a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Sulla G.U.U.E. n. L335/17 del 14 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 1336/2013 del 13 dicembre 2013, che ha modificato le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, introducendo le **nuove soglie per gli appalti di rilievo comunitario in vigore dal 1° gennaio 2014:**

	soglie precedenti	soglie attuali
Lavori	€ 5.000.000,00	€ 5.186.000,00



Servizi e forniture settori ordinari	€ 200.000,00	€ 207.000,00
--------------------------------------	--------------	--------------

Verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPASS – obbligo a decorrere dal 1 gennaio 2014.

L'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con il Comunicato del 30 ottobre 2013, allegato alla presente, ha ribadito che, a decorrere dal **1 gennaio 2014, la verifica dei requisiti** di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle **procedure di gara** di importo **superiore ad € 40.000,00, Iva esclusa**, dovrà avvenire **esclusivamente** mediante il **sistema AVCPass**, le cui modalità operative sono state già trattate nella Circolare prot. n. 7245 del 5 febbraio 2013.

Per gli appalti di importo a base d'asta di importo pari o superiore ad € 40.000,00, Iva esclusa, svolti attraverso **procedure** interamente gestite con **sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico**, il ricorso al sistema **AVCPass** per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una **successiva deliberazione dell'Autorità**.

DURC e certificazione di crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013) ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5 del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012) in forza del quale è possibile il rilascio del **DURC** "in presenza di una **certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili** nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di **importo pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati** da parte di un medesimo soggetto".

In tal modo, si è voluto dare la possibilità alle imprese creditrici nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, ma debitorie nei confronti degli Istituti previdenziali, di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato.



A tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 40/2013 del 21 ottobre 2013, allegata alla presente, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di rilascio del DURC in presenza della certificazione di uno o più crediti nei confronti di una amministrazione statale, di enti pubblici nazionali, di Regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In tali sopracitati casi gli Istituti e le Casse Edili devono emettere il **DURC con l'indicazione** che *“il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52...OMISSIS...precisando l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”*.

Pertanto, il DURC, nell'ipotesi suddetta, conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

- la dicitura di emissione “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*”;
- l'importo dei debiti contributivi/assicurativi, con l'indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
- gli estremi della/delle certificazione/i comunicata/e al momento della richiesta del DURC, con l'indicazione di ciascun importo nonché l'ammontare complessivo disponibile;
- l'eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, come sopra specificate.

Il DURC, emesso con le modalità sopra riportate, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle relative alla verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, co. 1, lett. i), D.lgs. 163/2006 ss. mm. e ii..

Il DURC emesso con le modalità in argomento non potrà, invece, essere utilizzato **per il pagamento dei SAL o delle prestazioni relative a servizi e forniture**, poiché in tali casi si applica **esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo** di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010.

Occorre evidenziare a tal proposito che il D.M. di cui trattasi, all'art. 3, comma 3, ha esteso il **potere sostitutivo** della Stazione Appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni delle Pubbliche Amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti, ai soggetti titolari dei crediti certificati. In sostanza, con tale disposizione, è stato fissato il principio in base al quale la **Pubblica Amministrazione**, qualora tenuta ad effettuare un **pagamento a favore di**



un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

Siffatta previsione ha trovato conferma anche nell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8 bis, ha stabilito l'applicazione dell'intervento sostitutivo, in caso di irregolarità accertata con il DURC, anche nel caso di **erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere**, compresi i benefici e le **sovvenzioni comunitarie** per la realizzazione di investimenti.

Imposta di bollo nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, allegata alla presente, in riferimento agli acquisti effettuati mediante il **MEPA**, ha chiarito che è dovuta **l'imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, sul documento di accettazione dell'offerta presentata da un fornitore abilitato.

Detta imposta di bollo assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta stessa, ovvero sia al fornitore.

Certo della puntuale applicazione delle disposizioni summenzionate, con riserva di comunicare eventuali chiarimenti interpretativi, l'occasione mi è gradita per porgere alle SS.LL. cordiali saluti.

F.to: IL DIRETTORE GENERALE

Allegato:

- *Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 30 ottobre 2013;*
- *Circolare n. 40/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 ottobre 2013;*
- *Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate.*



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Avcp

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [Privacy](#) |
- [English](#) |

Cerca

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)
- [FAQ](#)

[Home](#) · [Attività dell'Autorità](#) · [Atti dell'Autorità](#) · [Atto](#)

- [Normativa di Settore](#)
- [Atti dell'Autorità](#)
 - [Determinazioni](#)
 - [Deliberazioni](#)
 - [Pareri di Precontenzioso](#)
 - [Pareri sulla Normativa](#)
 - [Atti di Segnalazione al Governo ed al Parlamento](#)
 - [Atti di Regolazione](#)
 - [Comunicati alle SOA](#)
 - [Comunicati del Presidente dell'Autorità](#)
 - [Comunicati del Presidente della Camera Arbitrale](#)
 - [Comunicati del Direttore Generale OSIT](#)
 - [Comunicati del Segretario Generale](#)
- [Massimario](#)
- [Lavori del Consiglio](#)
- [Consultazioni on line](#)
- [Attività europea](#)

Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2013

Chiarimenti sulle modifiche all'art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla

legge di conversione del D.L. n. 101/2013

L'art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (di seguito Codice), introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, dispone al **comma 1**, che **dal 1 gennaio 2013**, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità e, al **comma 3**, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti **esclusivamente** tramite la Banca dati stessa.

In ottemperanza a tale disposizione che mira a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e a ridurre gli oneri connessi agli obblighi informativi, l'Autorità ha istituito un sistema per la verifica *online* dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato "AVCPASS" (*Authority Virtual Company Passport*) le cui modalità di funzionamento sono sintetizzate nella relazione allegata alla Deliberazione n. 111/2012 e dettagliate sul portale dell'Autorità nella sezione Servizi, all'indirizzo <http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione>.

Al fine di venire incontro alle esigenze del mercato e favorire un passaggio graduale alle nuove modalità operative, il sistema AVCPASS è stato attivato con tempistiche diverse in relazione al valore a base d'asta degli appalti; è stato, pertanto, reso operativo dal 1 gennaio 2013 per gli appalti di importo superiore a € 20 mln. e dal 1 marzo 2013 per gli appalti di importo superiore a € 40.000.

Considerato il fabbisogno formativo manifestato dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori e lo scarso utilizzo del sistema AVCPASS, l'Autorità nello scorso mese di giugno ha ritenuto opportuno, da un lato, proseguire fino a dicembre 2013 le attività formative avviate nel 2012, dall'altro, rimodulare le tempistiche di entrata in vigore prevedendo, per tutto l'anno corrente, un regime transitorio in cui le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori possono continuare a verificare il possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità. **A partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS** per tutte le gare di importo superiore a € 40.000 (cfr deliberazione n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013) con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un'apposita deliberazione dell'Autorità.

Si ritiene opportuno precisare che l'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non modifica i termini di entrata in vigore dell'obbligo di acquisire, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure di gara; **termini già fissati al 1 gennaio 2013 dall'art. 6 bis del Codice**. Tuttavia il citato art. 49 ter prevedendo che "*Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" ha generato dubbi interpretativi in quanto sembra aver introdotto un nuovo termine (il 22 novembre 2013 e non più il 1 gennaio 2013) di entrata in vigore del sistema di verifica dei requisiti di cui all'art. 6 bis del Codice, sebbene lo stesso art. 6 bis non abbia subito modifiche per effetto del citato art. 49 ter.

Al fine di chiarire i termini di entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all'art. 6 bis è stato approvato un emendamento al D.L. 31 agosto 2013, n.

101, che prevede oltre alla soppressione dell'art. 49 ter del D.L. 69/2013, la modifica dell'**art. 6 bis, comma 1**, sostituendo le parole "acquisita presso" con le parole "acquisita esclusivamente attraverso".

Pertanto, dal combinato disposto tra il nuovo testo dell'art. 6 bis e la deliberazione n. 111/2012 dell'Autorità, **a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.**

Il Presidente
Sergio Santoro

© Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - Tutti i diritti riservati

via di Ripetta, 246 - 00186 Roma - c.f. 97163520584

Contact Center: 800896936

 [RSS](#)

Roma, 21 ottobre 2013



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Agli indirizzi in allegato

Prot. 37/0018125

Oggetto: D.M. 13 marzo 2013 – certificazione di crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Decreto 13 marzo 2013 (in G.U. n. 165 del 16 luglio 2013), ha disciplinato le modalità di attuazione dell'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il quale prevede la possibilità di rilasciare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) *“in presenza di una certificazione (...) che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto”*.

Il meccanismo delineato dal Legislatore e declinato nel D.M. vuole evidentemente superare quelle problematiche che non consentivano alle imprese di ottenere un DURC attestante la regolarità – in quanto debentrici nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili – sebbene fossero a loro volta creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Con tale meccanismo, pertanto, si è voluto consentire alle imprese in questione di poter utilizzare il DURC per continuare ad operare sul mercato, anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.

Oggetto e ambito di applicazione

In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009).

I crediti in questione, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere certi, liquidi ed esigibili e “*di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati*”; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013).

Modalità di rilascio del DURC

Secondo l’art. 2 del D.M., in presenza della certificazione in questione, gli Istituti e le Casse edili devono emettere il DURC “*con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, (...) precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo*”.

Trattasi pertanto di una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse.

Tale specifico Documento è rilasciato “*su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati*”. Ciò significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una P.A. (v. ML circ. n. 12/2012), il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all’interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica (v. *infra*) e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*”.

A tal proposito è opportuno precisare che tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

In questa ipotesi gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti.

In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica.

Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l'accesso alla Piattaforma informatica.

Come da indicazioni del MEF, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell'amministrazione richiedente ovvero direttamente dall'interessato nella fase di regolarizzazione, l'esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l'esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell'emissione del DURC.

Al riguardo, gli Istituti e le Casse edili concorderanno con l'Ispettorato generale per l'Informatizzazione della Contabilità di Stato le specifiche modalità di avvio di tale procedura.

Si precisa che analogo procedimento trova applicazione nell'ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall'interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell'organico medio annuo.

Nelle more dell'avvio del descritto procedimento si ritiene che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall'art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007.

Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall'amministrazione certificatrice, la conferma dell'esistenza e della validità della certificazione.

Va poi chiarito che la disciplina contenuta all'art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall'art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio.

DURC “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*”

Il DURC rilasciato dagli Istituti e/o dalle Casse edili è un Documento che conterrà esplicitamente i seguenti elementi:

- dicitura di emissione “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*”;

- importo dei debiti contributivi/assicurativi, con indicazione dell'Istituto e/o della Cassa nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile;
- gli estremi della/delle certificazioni comunicate al momento di richiesta del DURC, con indicazione di ciascun importo nonché dell'ammontare complessivo disponibile;
- eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Modalità di utilizzo del DURC “*ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012*”

Il DURC in questione “*può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge*”, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica esclusivamente la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, rispetto alla quale si rinvia ai chiarimenti già forniti da questa Amministrazione con circ. n. 3/2012.

Giova evidenziare, inoltre, che il Decreto Ministeriale in trattazione, al comma 3 dell'art. 3, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo disciplinato dall'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed espressamente richiamato al comma 2 dell'art. 3 del medesimo D.M. La predetta norma, infatti, ha esteso il potere sostitutivo della stazione appaltante anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.

Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.

In tal modo, dunque, l'operatività dell'istituto cessa di essere limitata alle somme dovute come corrispettivo di lavori e prestazioni nell'ambito della contrattualistica pubblica.

La previsione di cui sopra, peraltro, ha trovato conferma definitiva in via generale nell'art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) che, al comma 8-bis, ha stabilito l'applicazione dell'istituto dell'intervento sostitutivo in caso di irregolarità accertata con il DURC acquisito al fine dell'effettuazione di erogazioni a titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553, della L. n. 266/2005.

Gli Istituti previdenziali e le Casse Edili, con proprie determinazioni definiranno il procedimento amministrativo in base al quale le predette disposizioni dovranno trovare applicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 13 marzo 2013, il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione, *“solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC (...), comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario (...).”*

Pertanto, la possibilità di utilizzare la certificazione del credito per effettuare una cessione ovvero ottenerne una anticipazione è comunque subordinata alla preventiva soddisfazione di un eventuale debito contributivo, comprovata dall'esibizione, a cura del titolare della certificazione, di un DURC aggiornato che attesti la reale situazione nei confronti degli Istituti previdenziali e delle Casse edili.

In caso di cessione o anticipazione il soggetto titolare dei crediti certificati deve, quindi, richiedere comunque un nuovo DURC da esibire obbligatoriamente alla banca o all'intermediario finanziario e nel quale gli Enti tenuti al rilascio attesteranno la situazione contributiva alla data di conclusione dell'istruttoria per il rilascio del DURC stesso.

Nel caso in cui persista l'irregolarità contributiva il Decreto stabilisce che l'impresa o il datore di lavoro, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, devono sottoscrivere apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 1269 c.c. *“per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo”*, eventualmente anche ai fini dell'estinzione parziale di quest'ultimo qualora l'importo riconosciuto risulti inferiore al debito contributivo.

Da ultimo si precisa che, data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi.

Per delega

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP

RISOLUZIONE N. 96/E



Direzione Centrale Normativa

Roma, 16 dicembre 2013

***OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –
Imposta di bollo nell'ambito del Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione***

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante, ALFA spa, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario applicabile, ai fini dell'imposta di bollo, ai documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra Enti e fornitori all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

La società istante precisa che i predetti documenti sono redatti in formato elettronico e vengono firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento (e non anche dall'altra parte contraente) e vengono scambiati tra fornitori ed Enti attraverso la piattaforma del MEPA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società istante ritiene che i documenti in parola debbano esser ricondotti nell'ambito di applicazione della disposizione recata dall'articolo 24 della Tariffa, Parte Seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, e che, di conseguenza, vadano assoggettati all' imposta di bollo solo in caso d' uso.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Al fine di corrispondere al quesito proposto, appare utile ricordare che l' articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le *"Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti"*.

Il successivo articolo 24 della tariffa, Parte Seconda, prevede, invece, l'applicazione dell'imposta, solo in caso d' uso, per gli *"Atti e documenti di cui all' articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all' articolo 1341 del codice civile"*.

A parere della scrivente, nell'ambito di tale ultima previsione non possono essere ricondotti i documenti di offerta e accettazione per l'approvvigionamento di beni e servizi oggetto della presente istanza di interpello.

Occorre evidenziare, infatti, che i documenti in esame sono formati nell'ambito di una particolare procedura prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni e sono relativi a transazioni gestite per via elettronica e telematica nell'ambito del MEPA. A detto mercato digitale possono accedere, oltre alle pubbliche amministrazioni, esclusivamente aziende

fornitrici che siano state previamente abilitate a presentare i propri beni o servizi, offerti sul sistema in forma di cataloghi. I fornitori abilitati formulano, quindi, anche a seguito di specifiche richieste da parte della pubblica amministrazione, delle offerte pubbliche di beni e servizi.

A seguito della presentazione di tali offerte, la pubblica amministrazione individua quella che risulta conforme alle proprie richieste, procedendo alla conclusione del contratto, tramite apposito 'documento di stipula'.

Tale documento di stipula, benché firmato digitalmente solo dall'amministrazione, è sufficiente ad instaurare il rapporto contrattuale.

La controparte non è, infatti, tenuta a manifestare ulteriormente la propria volontà in tal senso, in quanto tale volontà si è già resa palese con l'inserimento dell'offerta nel sistema.

In merito alle dette transazioni scambiate nel mercato elettronico si evidenzia che l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che *"Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante"*.

Il contratto tra la pubblica amministrazione ed un fornitore abilitato è dunque stipulato per scrittura privata e lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata.

Con riferimento ai documenti di accettazione, dal fac-simile inviato alla scrivente a seguito di richiesta di documentazione integrativa, si evince che detto documento contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell'offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972.

L'imposta assolta in relazione a tale documento potrà essere addebitata al soggetto che presenta l'offerta (fornitore).

Come risulta dall'art. 53 delle 'Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione', pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, infatti, il contratto concluso è composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore. Con riferimento a tali contratti il medesimo articolo 53 stabilisce che il "*soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo.*".

A parere della scrivente, le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE